



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "REGOLAMENTO DEHORS: CHIARIMENTI RELATIVI ALL'AMMISSIBILITÀ DI MANUFATTI REALIZZATI IN ADERENZA O SUL FRONTE DEGLI EDIFICI" PRESENTATA IN DATA 28 NOVEMBRE 2019 - PRIMO FIRMATARIO RUSSI.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- in data 22 giugno 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Torino, con deliberazione (mecc. 2019 00672/134), il regolamento n. 388 "Disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione";
- l'Allegato A ("Norme Tecniche") del suddetto regolamento, che ne costituisce parte integrante, fornisce le linee guida per la progettazione e l'allestimento degli spazi di consumo all'aperto di alimenti e bevande, connessi a pubblici esercizi di somministrazione, e le indicazioni generali su caratteristiche, tipologie, materiali, in relazione ai differenti e complessi contesti del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE

- il regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020;
- alcuni aspetti dell'Allegato A paiono tuttora di non chiara interpretazione e necessitano di ulteriori chiarimenti;

NELLO SPECIFICO

- l'articolo 3.6 comma 2 dell'Allegato tecnico enuncia che: "2. [Nel rispetto delle prescrizioni generali e progettuali contenute nel presente documento, al fine di garantire la corretta visibilità degli edifici e la fruibilità degli assi prospettici che storicamente caratterizzano l'architettura e l'urbanistica cittadina ...] i padiglioni P2 non possono essere realizzati in aderenza o sul fronte degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; potranno essere ammesse, solo previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di

Torino, dislocazioni prospicienti a condizione che non compromettano fruizione, decoro o visuali monumentali, quali aree marginali, prospetti secondari o trasformati, collocazioni storicizzate, eccetera";

- la formulazione di questo articolo esclude dunque la realizzazione di padiglioni P2 in aderenza o sul fronte degli edifici SOLO SE questi sono sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ma prevede comunque l'ammissibilità della dislocazione prospiciente al fabbricato tutelato quando questa è autorizzata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- risulta così evidente che il regolamento non esclude questa tipologia realizzativa;
- l'articolo 4.5.1.dell'allegato tecnico a sua volta enuncia: "La collocazione del dehors/padiglione dovrà IN LINEA GENERALE garantire uno spazio libero per i flussi pedonali di almeno metri 2,00";
- nell'uso corrente della lingua italiana, la locuzione "in linea generale" è utilizzata per esprimere un concetto, o un'indicazione, che si adatta alla maggior parte dei casi, ma che non esclude in alcun modo eventuali eccezioni;
- nel regolamento e nelle norme tecniche non si riscontrano ulteriori indicazioni relative ai padiglioni realizzati in aderenza o sul fronte degli edifici che ne impediscano la realizzazione;

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per chiarire:

- 1) se e in quali casi i padiglioni P2 possono essere realizzati in aderenza o sul fronte degli edifici che non abbiano vincoli di tutela, ovviamente ottenendo autorizzazione dalla proprietà/condominio del medesimo, dato che la locuzione "in linea generale" rende evidente che esistono dei casi particolari in cui tali manufatti possono essere ammessi;
- 2) in caso di risposta negativa, dove sia indicato nelle norme vigenti, esplicitamente o implicitamente, in maniera apodittica e categorica, che la localizzazione di un padiglione non possa essere in alcun modo realizzata in aderenza ai fronti di un fabbricato che non abbia vincoli di tutela;
- 3) sempre in caso di risposta negativa, qual è la ratio normativa per cui sono previste delle eccezioni solo per i palazzi soggetti a tutela ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ma non per tutti gli altri edifici.

F.to Andrea Russi